



# FIGC

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma Centralino: +39 06/84911  
www.figc.it

## COMUNICATO STAMPA



Roma, 27 Marzo 2015

### CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

#### 1. **Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso l'incongruità delle sanzioni:

- inibizione di mesi 2 al sig. Ranieri Giuseppe, legale rappresentante della società;
- penalizzazione di 1 punto in classifica alla società Reggina Calcio, a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, C.G.S., inflitte seguito proprio deferimento per violazione di cui all'art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1); lettera D), punti 4) e 7) del Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2014/2015 (nota n. 2846/41 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN – Sez. Disc. del 17.2.2015)

#### 1) **Ricorso REGGINA CALCIO S.P.A.**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 2 al sig. Ranieri Giuseppe, legale rappresentante della società;
- penalizzazione di 1 punto in classifica alla società Reggina Calcio, a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 C.G.S., inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1); lettera D), punti 4) e 7) del Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2014/2015 (nota n. 2846/41 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 1 e 2:

- 1) **ACCOGLIE** il ricorso proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società Reggina Calcio ulteriori 2 punti di penalizzazione nonché l'inibizione per ulteriori 3 mesi al sig. Ranieri Giuseppe.
- 2) **RESPINGE** il ricorso proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A.

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma Centralino: +39 06/84911 - web: [www.figc.it](http://www.figc.it) - e-mail: [press@figc.it](mailto:press@figc.it)



[www.facebook.com/FIGC](http://www.facebook.com/FIGC)



[twitter.com/vivo\\_azzurro](https://twitter.com/vivo_azzurro)



<http://instagram.com/vivoazzurro>



[www.youtube.com/figc](http://www.youtube.com/figc) [www.youtube.com/vivoazzurro](http://www.youtube.com/vivoazzurro)



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

**2) Ricorso Sig. LUCA ANTONIO PERDOMI** **RESPINTO**

avverso la reiezione del ricorso tendente ad ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 82/A del 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

**3) Ricorso Sig. RENZO ULIVIERI** **RESPINTO**

avverso la reiezione del ricorso tendente ad ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 82/A del 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

**4) Ricorso Sig. DAMIANO TOMMASI** **RESPINTO**

avverso la reiezione del ricorso tendente ad ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 82/A del 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

**5) Ricorso Sig. UMBERTO CALCAGNO** **RESPINTO**

avverso la reiezione del ricorso tendente ad ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 82/A del 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

**6) Ricorso Sig. DAMIANO TOMMASI** **RESPINTO**

avverso la reiezione del ricorso tendente ad ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 83/A del 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

**7) Ricorso Sig. UMBERTO CALCAGNO** **RESPINTO**

avverso la reiezione del ricorso tendente ad ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.G.C. di cui al Com. Uff. n. 83/A del 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)



## 8) **Ricorso PARMA F.C.**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 5.000,00 alla società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. ;
  - inibizione per mesi 2 e ammenda di € 5.000,00 al sig. Tommaso Ghirardi, per violazione dell'art. 85, lett. A), paragrafi VI e VII, N.O.I.F., in relazione agli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 C.G.S.;
  - inibizione per mesi 2 e ammenda di € 5.000,00 al sig. Pietro Leonardi per la violazione dell'art. 85 lett. A), paragrafi VI e VII N.O.I.F. in relazione agli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 3 C.G.S.;
- inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 2750 /43pf14-15/SP/blp del 30.10.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN – Sez. Disc. del 09.12.2014)

## **ORDINANZA**

La C.F.A. preso atto dell'istanza pervenuta in data odierna, dispone l'interruzione del procedimento per l'intervenuto fallimento assegnando alla Curatela il termine di mesi 3 per l'eventuale riassunzione del medesimo.

